

Bruxelles, 12 dicembre 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0400(COD)**

14964/18
ADD 3

LIMITE

INST 472	AGRILEG 215
JUR 577	IND 380
CODEC 2158	COMPET 830
TELECOM 439	MAP 20
DEVGEN 227	POLARM 5
EMPL 557	COARM 329
SOC 745	CSDP/PSDC 707
ENER 409	CFSP/PESC 1134
ENV 835	CONSOM 346
STATIS 75	SAN 441
ECOFIN 1154	JUSTCIV 304
DRS 60	AVIATION 158
EF 311	TRANS 595
MI 911	MAR 186
ENT 228	UD 305
CHIMIE 84	CLIMA 242

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	ST 5623/17. ST 5623/17 ADD 1 REV1; ST6933/18 ADD 3
n. doc. Comm.:	COM(2016)799 FINAL; COM(2016)799 FINAL/2
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo - Orientamento generale - Sezione V "Energia" e Sezione VI "Ambiente"

V. ENERGIA

29. Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE¹

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2009/73/CE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare gli orientamenti necessari a prescrivere le procedure da seguire in relazione alle norme del mercato del gas. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. [...]

Di conseguenza la direttiva 2009/73/CE è così modificata:

1) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione [...] può adottare, mediante atti di esecuzione, orientamenti per la cooperazione regionale in uno spirito di solidarietà.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 3.";

2) all'articolo 11, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"10. La Commissione [...] può adottare, mediante atti di esecuzione, orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 3.";

3) all'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione [...] può adottare, mediante atti di esecuzione, orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza del paragrafo 2 del presente articolo da parte del proprietario del sistema di trasporto o del gestore del sistema di stoccaggio.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 3.";

4) all'articolo 36, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

¹ GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

"10. La Commissione [...] **può adottare, mediante atti di esecuzione**, orientamenti per l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per la determinazione della procedura da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3, 6, 8 e 9 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 3."

5) all'articolo 42, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione [...] **può adottare, mediante atti di esecuzione**, orientamenti in merito all'estensione dell'obbligo delle autorità di regolamentazione di cooperare reciprocamente e con l'Agenzia.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 3."

6) all'articolo 43, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. La Commissione [...] **può adottare, mediante atti di esecuzione**, orientamenti che prescrivono la procedura da seguire da parte delle autorità di regolamentazione, dell'Agenzia e della Commissione in ordine alla conformità delle decisioni prese dalle autorità di regolamentazione con gli orientamenti contemplati dal presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 3."

7) all'articolo 44, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione [...] **può adottare, mediante atti di esecuzione**, orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 3."

[...]

8) all'articolo 51, il paragrafo 3 è [...] sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)."

30. Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005²

Al fine di garantire condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per **modificare[...] gli orientamenti stabiliti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 [...]**. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" [...]**. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 715/2009, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare gli orientamenti necessari a prescrivere le procedure, le misure per procedure tecniche altamente complesse e le misure che specificano alcune disposizioni di tale regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 715/2009 è così modificato:

1) all'articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione [...]può adottare, mediante atti di esecuzione, orientamenti che precisano le modalità di svolgimento del procedimento da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2."

2) all'articolo 6, paragrafo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se la Commissione propone di adottare un codice di rete di sua iniziativa, essa procede, per un periodo non inferiore a due mesi, alla consultazione dell'Agenzia, della REGST del gas e di tutte le parti interessate in merito a un progetto di codice di rete. La Commissione può adottare[...], mediante atti di esecuzione, tali codici di rete.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2."

3) all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

² GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

"3. La Commissione [...] **può adottare, mediante atti di esecuzione**, tenendo conto delle proposte dell'Agenzia, **modifiche di** qualsiasi codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 6.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.";

4) all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione [...] **può definire, mediante atti di esecuzione**, l'area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale, tenendo conto delle strutture di cooperazione regionali esistenti. A tal fine, la Commissione consulta l'Agenzia e la REGST del gas.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Ciascuno Stato membro può promuovere la cooperazione in più aree geografiche."

5) all'articolo 23, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis, con cui [...] modifica gli orientamenti di cui alle lettere a), b) e c) **del paragrafo 1 del presente articolo**[...].";

6) all'articolo 23, paragrafo 2, è aggiunto il terzo comma seguente:

"La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, orientamenti sulle questioni elencate al paragrafo 1, lettere d) ed e), del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.";

[...]7) è inserito il seguente articolo 27 bis:

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 23, paragrafo 2, **secondo comma**, [...] è conferito alla Commissione per [...] **un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui [...] all'articolo 23, paragrafo 2, **secondo comma**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi [...] dell'articolo 23. paragrafo 2, **secondo comma**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

[...]8) all' articolo 28, il **paragrafo 2** è sostituito dal seguente: [...]

"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

*** Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)."**

31. Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali³

Al fine di apportare i necessari adeguamenti tecnici al regolamento (CE) n. 1222/2009, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati del regolamento allo scopo di adeguarli al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1222/2009 è così modificato:

1) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Modifiche e adeguamenti al progresso tecnico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis, con cui modifica il presente regolamento per quanto riguarda:

- a) introduzione di prescrizioni in materia di informazione sulla classificazione dei pneumatici di classe C2 e C3 in relazione all'aderenza sul bagnato, purché si disponga di adeguati metodi di prova armonizzati;
- b) adeguamento, laddove opportuno, dell'aderenza sul bagnato alle specificità tecniche di pneumatici destinati in primo luogo a prestazioni migliori in condizioni di ghiaccio e/o neve rispetto a un pneumatico normale per quanto concerne la loro capacità di iniziare, mantenere o bloccare il movimento di un veicolo;
- c) adeguamento al progresso tecnico degli allegati da I a IV.";

2) è inserito il seguente articolo 12 bis:

³ GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46.

"Articolo 12 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) l'articolo 13 è soppresso.

32. Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane⁴

[...]

Non è necessario conferire alla Commissione il potere di modificare l'allegato I della direttiva 91/271/CEE. È pertanto opportuno sopprimere nella direttiva 91/271/CEE la possibilità di adottare tali misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, senza sostituirla con poteri conferiti conformemente all'articolo 290, paragrafo 1, o all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato.

[...] La direttiva 91/271/CEE è così modificata:

1) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell'allegato I, sezione A.";

[...]"

2) all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all'allegato I, sezione B.";

[...]"

3) all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall'allegato I, sezione B.";

[...]"

⁴ GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

4) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le regolamentazioni e/o le autorizzazioni specifiche devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato I, sezione C.";

[...]"

5) all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le regolamentazioni e/o le autorizzazioni specifiche preventive relative agli scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane, emanate conformemente al paragrafo 2 relativamente ad agglomerati di 2 000-10 000 a.e. nel caso di scarichi in acque dolci e in estuari, e relativamente ad agglomerati di 10 000 o più a.e. per tutti gli scarichi, precisano le condizioni atte a soddisfare i requisiti previsti nell'allegato I, sezione B.";

[...]"

[...]

7) all'articolo 18, il paragrafo 3 è soppresso.

33. Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole⁵

Al fine di adeguare la direttiva 91/676/CEE al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati **IV** e **V** della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁵ GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

Non è necessario conferire alla Commissione il potere di modificare gli allegati I, II e III della direttiva 91/676/CEE. È pertanto opportuno sopprimere nella direttiva 91/676/CEE la possibilità di adottare tali misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, senza sostituirla con poteri conferiti conformemente all'articolo 290, paragrafo 1, o all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato.

Di conseguenza la direttiva 91/676/CEE è così modificata:

1) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui modifica gli allegati **IV e V** per adeguarli al progresso tecnico e scientifico.";

2) è inserito il seguente articolo 8 bis:

"Articolo 8 bis

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) all'articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso.

34. Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio⁶

Al fine di garantire che le specifiche per il caricamento dal fondo previste dalla direttiva 94/63/CE siano eventualmente rivedute e di adeguarne gli allegati al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 94/63/CE è così modificata:

⁶ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24.

1) all'articolo 4, paragrafo 1, il sesto comma è sostituito dal seguente:

"Tutti i terminali con impianti di carico per autocisterne sono dotati di almeno una torre di caricamento che soddisfi le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal fondo previste dall'allegato IV. Dette specifiche sono riesaminate periodicamente dalla Commissione cui è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis, che modificano l'allegato IV alla luce degli esiti di tale riesame.";

2) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7
Adeguamento al progresso tecnico

Alla Commissione cui è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis, che modificano gli allegati per adeguarli al progresso tecnico, salvi i valori limite di cui all'allegato II, punto 2.";

3) è inserito il seguente articolo 7 bis:

"Articolo 7 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. ";

4) l'articolo 8 è soppresso.

35. Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)⁷

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la fissazione di norme tecniche specifiche necessarie allo smaltimento dei PCB e PCT a norma della direttiva 96/59/CE, destinate a:

[...]

- fissare i parametri per determinare il tenore in PCB;
- definire, a certi fini, altri prodotti sostitutivi dei PCB meno pericolosi;
- fissare, a certi fini, requisiti tecnici per gli altri metodi di smaltimento dei PCB.

[...]

Di conseguenza la direttiva 96/59/CE è così modificata:

1) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione [...]:

- a) [...] fissare i parametri per determinare il tenore in PCB dei materiali contaminati;
- b) [...] definire, se necessario, esclusivamente ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), altri prodotti sostitutivi dei PCB meno pericolosi;
- c) [...] fissare requisiti tecnici per gli altri metodi di smaltimento dei PCB di cui alla seconda frase dell'articolo 8, paragrafo 2.

⁷ GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.

Ai fini della lettera a), restano valide le misurazioni effettuate prima della fissazione dei parametri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 3."

2) all'articolo 10 bis, il paragrafo 3 è [...] **sostituito dal seguente:**

"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

*** Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)."**

[...]

36. [...]

37. [...]

38. Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque⁸

Al fine di **aggiornare** [...] la direttiva 2000/60/CE [...], è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato [...] per modificare l'allegato I [...] di tale direttiva.

⁸ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2000/60/CE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione di specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque, la presentazione di risultati dell'operazione di intercalibrazione e la fissazione di valori per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Non è necessario conferire alla Commissione il potere di modificare gli allegati III e V della direttiva 2000/60/CE. È pertanto opportuno sopprimere nella direttiva 2000/60/CE la possibilità di adottare tali misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, senza sostituirla con poteri conferiti conformemente all'articolo 290, paragrafo 1, o all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato.

Di conseguenza la direttiva 2000/60/CE è così modificata:

1) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione [...] adotta, mediante atti di esecuzione, specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 3.";

2) all'articolo 20, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 bis, con cui modifica I[...]allegato I per aggiornarne il contenuto [...].";

3) è inserito il seguente articolo 20 bis:

"Articolo 20 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui [...] all'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, [...] è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui [...] all'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, [...] può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi [...] dell'articolo 20. paragrafo 1, primo comma, [...] entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. ";

4) all'articolo 21, il paragrafo 3 è [...] **sostituito dal seguente:**

"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).";

5) all'allegato V, punto 1.4.1, il punto ix), è sostituito dal seguente:

"ix) **La** Commissione [...] adotta, **mediante atti di esecuzione**, i risultati dell'operazione di intercalibrazione e fissa i valori per le classificazioni nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri a norma dei punti da i) a viii). I risultati e i valori sono pubblicati entro sei mesi dal completamento dell'operazione di intercalibrazione. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 3.**"

39. Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale⁹

Al fine di adeguare la direttiva 2002/49/CE al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2002/49/CE è così modificata:

1) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis, con cui modifica l'allegato II per definire metodi comuni per la determinazione dei valori di *Lden* e *Lnicht*.";

⁹ GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.

b) al paragrafo 3, è aggiunto il seguente secondo comma:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis, con cui modifica l'allegato III per definire metodi comuni per la determinazione degli effetti nocivi.";

2) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12
Adeguamento al progresso tecnico e scientifico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis, con cui modifica l'allegato I, punto 3, l'allegato II e l'allegato III per adeguarli al progresso tecnico e scientifico.";

3) è inserito il seguente articolo 12 bis:

"Articolo 12 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".*

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

4) all'articolo 13, il paragrafo 3 è soppresso;

5) all'allegato III, la prima frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Le relazioni dose-effetto introdotte dalle prossime revisioni del presente allegato riguarderanno in particolar modo:".

40. Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE¹⁰

Al fine di garantire l'impiego di metodi analitici aggiornati per determinare la conformità ai valori di contenuto massimo di composti organici volatili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato III della direttiva 2004/42/CE allo scopo di adeguarlo al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2004/42/CE è così modificata:

1) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Adeguamento al progresso tecnico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, con cui modifica l'allegato III per adeguarlo al progresso tecnico.";

2) è inserito il seguente articolo 11 bis:

"Articolo 11 bis

Esercizio della delega

¹⁰ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) all'articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso.

41. Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente¹¹

[...]

Non è necessario conferire alla Commissione il potere di modificare la direttiva 2004/107/CE. È pertanto opportuno sopprimere nella direttiva 2004/107/CE la possibilità di adottare tali misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, senza sostituirla con poteri conferiti conformemente all'articolo 290, paragrafo 1, o all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato.

Di conseguenza la direttiva 2004/107/CE è così modificata:

1) all'articolo 4, il paragrafo 15 è **soppresso**; [...]

[...]

3) all'articolo 6, il paragrafo 3 è soppresso;

¹¹ GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3.

4) nell'allegato V, la sezione V è sostituita dalla seguente:

"Le tecniche di riferimento per la modellizzazione della qualità dell'aria non possono essere specificate al momento.".

42. Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE¹²

Al fine di adeguare la direttiva 2006/7/CE al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

- per modificare l'allegato I della direttiva per quanto riguarda i metodi di analisi per i parametri ivi definiti;
- per modificare l'allegato V della direttiva;
- [...]

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2006/7/CE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la specificazione della norma EN/ISO sull'equivalenza dei metodi microbiologici ai fini dell'articolo 3, paragrafo 9. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

¹² GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37.

Di conseguenza la direttiva 2006/7/CE è così modificata:

1) all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione [...], **mediante atti di esecuzione,**

[...] specifica la norma EN/ISO sull'equivalenza dei metodi microbiologici ai fini dell'articolo 3, paragrafo 9. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3.**";

[...]

[...]"

1 bis) all'articolo 15, è inserito il paragrafo 4:

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis con cui:

a) modifica l'allegato I, ove necessario alla luce del progresso scientifico e tecnico, per quanto riguarda i metodi di analisi per i parametri definiti in quell'allegato;

b) modifica l'allegato V, ove necessario alla luce del progresso scientifico e tecnico.";

2) è inserito il seguente articolo 15 bis:

"Articolo 15 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo [...] **4**, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo [...] 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo [...] 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) all'articolo 16, il paragrafo 3 è [...] **sostituito dal seguente:**

"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).".

43. Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE¹³

Al fine di sviluppare le disposizioni tecniche della direttiva 2006/21/CE e di adeguarla al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

- per modificare gli allegati della direttiva e adeguarli al progresso scientifico e tecnico;
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Non è necessario, nella direttiva 2006/21/CE, conferire alla Commissione il potere di stabilire le disposizioni necessarie all'attuazione dell'articolo 13, paragrafo 6, alla definizione dei requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti di cui all'allegato II, all'interpretazione della definizione che figura all'articolo 3, punto 3, alla definizione dei criteri di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti in base all'allegato III e alla definizione di norme armonizzate per i metodi di campionamento e di analisi. È pertanto opportuno sopprimere nella direttiva 2006/21/CE la possibilità di adottare tali misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, senza sostituirla con poteri conferiti conformemente all'articolo 290, paragrafo 1, o all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato.

Di conseguenza la direttiva 2006/21/CEE è così modificata:

¹³ GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.

1) all'articolo 22, [...] **il paragrafo 2 è soppresso;**

"[...]"

1 bis) all'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 bis, con cui modifica gli allegati per adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Le suddette modifiche sono apportate per garantire un livello elevato di protezione ambientale.";

2) è inserito il seguente articolo 22 bis:

"Articolo 22 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 22, paragrafo [...] 3 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 22, paragrafo [...] 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo [...] 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) all'articolo 23, il paragrafo 3 è soppresso.

44. Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento¹⁴

[...]

Non è necessario conferire alla Commissione il potere di modificare gli allegati II, III e IV della direttiva 2006/118/CE e di aggiungere nuovi inquinanti o indicatori. È pertanto opportuno sopprimere nella direttiva 2006/118/CE la possibilità di adottare tali misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, senza sostituirla con poteri conferiti conformemente all'articolo 290, paragrafo 1, o all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato.

[...] La direttiva 2006/118/CE è così modificata:

1) l'articolo 8 è [...] **soppresso;**

[...]

3) l'articolo 9 è soppresso.

¹⁴ GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.

45. Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio¹⁵

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 166/2006 al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa internazionale, e di garantire una migliore comunicazione dei dati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati II e III del regolamento allo scopo di adeguarli al progresso scientifico e tecnico oppure di adeguarli in seguito all'adozione da parte della riunione delle parti firmatarie del protocollo di eventuali modifiche degli allegati al protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, e per integrare il regolamento avviando la comunicazione di dati relativi a sostanze inquinanti prodotte da una o più fonti diffuse. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 166/2006 è così modificato:

1) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Laddove accerti che non esistono dati sulle emissioni da fonti diffuse, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, con cui avvia la comunicazione di dati relativi a sostanze inquinanti prodotte da una o più fonti diffuse utilizzando, ove necessario, tecnologie approvate a livello internazionale.";

¹⁵ GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1.

2) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, con cui modifica gli allegati II e III al fine di:

- a) adeguarli al progresso scientifico e tecnico;
- b) adeguarli in seguito all'adozione, da parte della riunione delle parti firmatarie del protocollo, di eventuali modifiche dei suoi allegati.";

3) è inserito il seguente articolo 18 bis:

"Articolo 18 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 18 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 18 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".*

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 18 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

4) all'articolo 19, il paragrafo 3 è soppresso.

46. Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)¹⁶

[...]

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2007/2/CE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione di:

- modalità tecniche per l'interoperabilità e, se fattibile, l'armonizzazione dei set di dati e dei servizi ad essi relativi;
- specifiche tecniche per taluni servizi e criteri minimi di prestazione per i servizi relativi ai dati territoriali, nonché per taluni obblighi di cui alla direttiva;
- condizioni armonizzate di accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi.

È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

¹⁶ GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

Non è necessario conferire alla Commissione il potere di modificare la descrizione delle esistenti categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE. È pertanto opportuno sopprimere nella direttiva 2007/2/CE la possibilità di adottare tali misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, senza sostituirla con poteri conferiti conformemente all'articolo 290, paragrafo 1, o all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato.

[...] La direttiva 2007/2/CE è così modificata:

1) all'articolo 4, il paragrafo 7 è [...] **soppresso**;

[...]

2) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione [...] stabilisce, **mediante atti di esecuzione**, modalità tecniche per l'interoperabilità e, se fattibile, l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi. Nell'elaborare tali disposizioni si tiene conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, delle iniziative esistenti e delle norme internazionali per l'armonizzazione dei set di dati territoriali, nonché della fattibilità e di considerazioni relative a costi/benefici.

Qualora organizzazioni istituite in virtù del diritto internazionale abbiano adottato norme pertinenti volte a garantire l'interoperabilità o l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, tali norme sono integrate e i mezzi tecnici esistenti sono menzionati, se opportuno, negli atti [...] **di esecuzione** di cui al primo comma.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3."

3) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

La Commissione [...] stabilisce, mediante atti di esecuzione:

- a) le specifiche tecniche per i servizi di cui agli articoli 11 e 12 e i criteri minimi di prestazione per i servizi in questione, tenuto conto delle disposizioni e delle raccomandazioni in materia di comunicazione adottate nel quadro della legislazione dell'Unione sull'ambiente, degli attuali servizi di commercio elettronico e del progresso tecnologico;
- b) gli obblighi di cui all'articolo 12.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.";

4) all'articolo 17, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Gli Stati membri forniscono alle istituzioni e organismi dell'Unione l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi conformemente a condizioni armonizzate.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni [...] con cui disciplina le suddette condizioni. Tali disposizioni rispettano pienamente i principi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.";

[...]

6) all'articolo 22, il paragrafo 3 è [...] **sostituito dal seguente:**

"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).".

47. Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni¹⁷

[...]

Non è necessario conferire alla Commissione il potere di modificare l'allegato della direttiva 2007/60/CE. È pertanto opportuno sopprimere nella direttiva 2007/60/CE la possibilità di adottare tali misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, senza sostituirla con poteri conferiti conformemente all'articolo 290, paragrafo 1, o all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato.

¹⁷ GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27.

[...] La direttiva 2007/60/CE è così modificata:

1) all'articolo 11, il paragrafo 2 è [...] **soppresso**;

[...]

[...]

[...]

3) all'articolo 12, il paragrafo 3 è **soppresso**.

48. Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa¹⁸

[...]

Non è necessario conferire alla Commissione il potere di modificare gli allegati da I a VI, VIII, IX, X e XV della direttiva 2008/50/CE. È pertanto opportuno sopprimere nella direttiva 2008/50/CE la possibilità di adottare tali misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, senza sostituirla con poteri conferiti conformemente all'articolo 290, paragrafo 1, o all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato.

[...] La direttiva 2008/50/CE è così modificata:

1) **all'articolo 28 [...], il paragrafo 1 è soppresso**;

[...]

[...]

3) all'articolo 29, il paragrafo 3 è **soppresso**.

¹⁸ GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.

49. Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)¹⁹

Al fine di adeguare la direttiva 2008/56/CE al progresso scientifico e tecnico [...], è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati III, IV e V della direttiva [...]. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2008/56/CE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione di criteri e norme metodologiche che gli Stati membri devono utilizzare, nonché di specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Di conseguenza la direttiva 2008/56/CE è così modificata:

1) all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione [...] definisce entro il 15 luglio 2010, mediante atti di esecuzione, i criteri e le norme metodologiche che gli Stati membri devono utilizzare, sulla base degli allegati I e III, in modo da garantire la coerenza e consentire una comparazione della misura in cui le regioni o sottoregioni marine stiano conseguendo un buono stato ecologico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Prima di proporre tali criteri e norme, la Commissione consulta tutte le parti interessate, incluse le convenzioni marittime regionali.";

¹⁹ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

2) all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione [...] stabilisce, **mediante atti di esecuzione**, specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che tengano conto degli impegni esistenti e garantiscano la comparabilità dei risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3.**";

3) all'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, con cui modifica gli allegati III, IV e V alla luce del progresso tecnico e scientifico, tenendo conto dei termini per il riesame e l'aggiornamento delle strategie per l'ambiente marino stabiliti all'articolo 17, paragrafo 2.";

4) è inserito il seguente articolo 24 bis:

"Articolo 24 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui [...] all'articolo 24, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui [...] all'articolo 24, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi [...] dell'articolo 24, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

5) all'articolo 25, il paragrafo 3 è [...] **sostituito dal seguente:**

"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).".

50. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006²⁰

Al fine di garantire che il regolamento (CE) n. 1272/2008 sia periodicamente aggiornato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

- per modificare l'allegato VI del regolamento e armonizzare la classificazione e l'etichettatura delle sostanze;
- per modificare **l'allegato VIII al fine di armonizzare ulteriormente le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria e le misure di prevenzione; [...]**
- per modificare certe disposizioni e gli allegati da I a VIII del regolamento per adeguarli al progresso tecnico e scientifico.

²⁰ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1) all'articolo 37, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione adotta, senza indebito ritardo, atti delegati conformemente all'articolo 53 bis, se ritiene appropriata l'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura della sostanza, per modificare l'allegato VI includendo tale sostanza unitamente ai corrispondenti elementi di classificazione ed etichettatura nella sua tabella 3.1, parte 3, e, se del caso, i limiti di concentrazione specifici o i fattori M.

Una voce corrispondente è inclusa nella tabella 3.2 dell'allegato VI, parte 3, nelle stesse condizioni, fino al 31 maggio 2015.

Qualora, in caso di armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura di sostanze, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 53 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.";

2) all'articolo 45, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. [...]"

Previa consultazione di soggetti interessati quali la European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists (Associazione europea dei centri antiveleni e dei tossicologi clinici), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 53 bis, con cui modifica l'allegato VIII al fine di armonizzare ulteriormente le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria e le misure di prevenzione.";

3) all'articolo 53, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 53 bis, con cui modifica l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 12, l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 23, gli articoli da 25 a 29 e l'articolo 35, paragrafo 2, secondo e terzo comma, nonché gli allegati da I a VIII, per adeguarli al progresso tecnico e scientifico, anche tenendo in debito conto l'ulteriore sviluppo del GHS, in particolare eventuali modifiche delle Nazioni Unite relative all'utilizzo delle informazioni su miscele analoghe, e considerando l'evoluzione dei programmi internazionalmente riconosciuti in materia di sostanze chimiche e dei dati relativi a infortuni.

Qualora motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 53 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.";

4) sono inseriti i seguenti articoli 53 bis[...], 53 ter e **53 quater**:

"Articolo 53 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 37, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 4, e all'articolo 53, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 37, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 4, e all'articolo 53, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 5, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 53, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 53 ter

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 53 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

Articolo 53 quater

Atti delegati distinti per poteri delegati diversi

La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuno dei poteri ad essa delegato ai sensi del presente regolamento. "

5) all'articolo 54, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

51. Direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio²¹

Al fine di garantire la coerenza con le pertinenti norme elaborate dal comitato europeo di normalizzazione (CEN), è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare certe disposizioni della direttiva 2009/126/CE allo scopo di adeguarle al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/126/CE è così modificata:

²¹ GU L 285 del 31.10.2009, pag. 36.

1) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Adeguamenti tecnici

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui modifica gli articoli 4 e 5 per adeguarli al progresso tecnico, se necessario ai fini della coerenza con le pertinenti norme elaborate dal comitato europeo di normalizzazione (CEN).

La delega di potere di cui al primo comma non si applica all'efficienza della cattura dei vapori di benzina e al rapporto vapori/benzina di cui all'articolo 4, né ai termini di cui all'articolo 5.";

2) è inserito il seguente articolo 8 bis:

"Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) l'articolo 9 è soppresso.

52. Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici²²

[...]

²² GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

Non è necessario conferire alla Commissione il potere di modificare gli allegati I e V della direttiva 2009/147/CE.

È pertanto opportuno sopprimere nella direttiva 2009/147/CE la possibilità di adottare tali misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, senza sostituirla con poteri conferiti conformemente all'articolo 290, paragrafo 1, o all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato.

Di conseguenza la direttiva 2009/147/CE è così modificata:

1) l'articolo 15 è **soppresso**; [...]

2 [...]) l'articolo 16 è **soppresso**.

53. Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE²³

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 1221/2009 e di istituire procedure di valutazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati del regolamento e integrarlo con procedure per la valutazione inter pares (peer evaluation) degli organismi competenti EMAS. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'armonizzazione di certe procedure e in relazione a documenti di riferimento settoriali, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1221/2009. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

²³ GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1221/2009 è così modificato:

1) all'articolo 16, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione adotta documenti di orientamento relativi alle procedure di armonizzazione approvate dal Forum degli organismi competenti mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura **d'esame** di cui all'articolo 49, paragrafo [...]**3**.

Tali documenti sono messi a disposizione del pubblico.";

2) all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 bis, riguardo alle procedure per lo svolgimento della valutazione inter pares degli organismi competenti EMAS, incluse le procedure adeguate di ricorso nei confronti delle decisioni adottate a seguito della valutazione inter pares.";

3) all'articolo 30, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. La Commissione adotta documenti di orientamento relativi alle procedure di armonizzazione approvate dal Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura **d'esame** di cui all'articolo 49, paragrafo [...]**3**.

Tali documenti sono messi a disposizione del pubblico. ";

4) all'articolo 46, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. La Commissione adotta i documenti di riferimento settoriali di cui al paragrafo 1 e le linee guida di cui al paragrafo 4 mediante atti di esecuzione, secondo la procedura **d'esame** di cui all'articolo 49, paragrafo [...]**3**.";

5) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

"Articolo 48

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 bis, con cui modifica ove opportuno gli allegati alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione di EMAS, per soddisfare esigenze emerse in materia di orientamenti sui requisiti di EMAS e alla luce di eventuali modifiche di norme internazionali o di nuove norme rilevanti per l'efficacia del presente regolamento.";

6) è inserito il seguente articolo 48 bis:

"Articolo 48 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 48 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 48 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 48 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

7) all'articolo 49, il paragrafo 3 è [...] **sostituito dal seguente:**

"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)."

54. Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)²⁴

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 66/2010 **alla luce dell'esperienza acquisita e di agevolare il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento** [...], è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato[...] per modificare gli allegati del regolamento;

- [...]
- [...]

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la concessione di talune deroghe e la fissazione di criteri specifici per il marchio Ecolabel UE, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 66/2010. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Quanto all'elaborazione di criteri del marchio Ecolabel UE per alimenti e mangimi, nel 2011 la Commissione ha pubblicato uno studio che esplora se è fattibile elaborare siffatti criteri. Sulla scorta della relazione finale dello studio e del parere del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, la Commissione non intende al momento sviluppare criteri per alimenti e mangimi. Non è pertanto necessario [...] **attribuire alla Commissione competenze di esecuzione** affinché decida per quali gruppi di alimenti e mangimi sia fattibile elaborare criteri del marchio Ecolabel UE.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 66/2010 è così modificato:

²⁴ GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

1) l'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 5, è soppresso il secondo comma;

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Per determinate categorie di prodotti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 6, e solo qualora non sia tecnicamente fattibile sostituirli in quanto tali ovvero mediante l'uso di materiali o di una progettazione alternativi, o nel caso dei prodotti che hanno una prestazione ambientale globale molto più elevata rispetto ad altri prodotti della stessa categoria, la Commissione può accordare, **mediante atti di esecuzione**, [...] deroghe al paragrafo 6 del presente articolo. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.**

Non è accordata alcuna deroga con riferimento a sostanze rispondenti ai criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e identificate conformemente alla procedura descritta all'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento, che siano presenti in miscele, in un articolo o in qualsiasi parte omogenea di un articolo complesso in concentrazioni superiori allo 0,1% (peso su peso).";

2) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione [...] definisce, **mediante atti di esecuzione**, entro nove mesi dalla consultazione del CUEME, misure per stabilire criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ogni gruppo di prodotti. Tali misure sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.**

Nell'esercizio del[...] **potere di adottare atti delegati** di cui al primo comma, la Commissione tiene conto delle osservazioni del CUEME ed evidenzia, documenta e motiva chiaramente le ragioni sottostanti ad eventuali modifiche contenute nella sua proposta finale rispetto al progetto di proposta successivamente alla consultazione del CUEME.";

3) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

Modifiche degli allegati

Ove giustificato alla luce dell'esperienza acquisita e al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis, con cui modifica gli allegati.

Quanto alla modifica dell'importo massimo dei diritti di cui all'allegato III, la Commissione tiene conto della necessità che i diritti coprano le spese di gestione del sistema.";

4) **sono** inseriti i[...] seguenti articoli 15 bis e 15 ter:

"Articolo 15 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui [...] all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui [...] all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi [...] dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Articolo 15 ter

Atti delegati distinti per poteri delegati diversi

La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuno dei poteri ad essa delegato ai sensi del presente regolamento. "

5) l'articolo 16, **paragrafo 2**, è [...] **sostituito dal seguente:**

"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)."
